

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaventi addì venti del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
 CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente VALESIO ROMINA - Vice Sindaco MASOERO DAVIDE - Consigliere MOLA ENRICA - Consigliere BIANCO MARCO - Consigliere PATELLA TAMARA - Consigliere CENTIN ROBERTA - Consigliere SANTANGELO CINZIA - Consigliere MOSCOLONI PAOLA - Consigliere TOSCO FELICITA - Consigliere NERVO VANIEL - Consigliere 	Sì Sì Sì Sì Giust. Sì Sì Sì
Totale Pres Totale Ass	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Terminata la relazione ed in assenza di interventi pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, commi 736 e 780 della legge n. 160 del 2019 dispongono l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 19/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote IMU;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI:

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, che in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1[^] gennaio dell'esercizio in cui vengono approvati, purché

approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, disponeva che, per l'anno 2020, i Comuni potevano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è stato abrogato dall'art. 138 del c.d. Decreto Rilancio, D.L. 34 del 19/05/2020, riallineando in questo modo i termini di approvazione delle aliquote IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione, prorogato, in sede di conversione del D.L. 18/2020, al 31 luglio 2020;

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO CHE:

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, che devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, che deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile quindi anche alla nuova IMU soprattutto nella parte in cui recita "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"; RITENUTO OPPORTUNO per l'anno 2020, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, in assenza di decreto, approvare le aliquote della nuova IMU come segue, sulla base delle fattispecie individuate dai commi da 748 a 755 dell'art. 1

della L. 160/2019 e con le medesime modalità di trasmissione delle delibere con cui venivano approvate le aliquote della precedente imposta sugli immobili:

VISTI altresì:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge in data 24/04/2020 che ha prorogato al 31 luglio il termine per l'approvazione bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/04/2020 avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP - Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022"

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

presenti n. 10 votanti n. 7 voti favorevoli n. 7 voti contrari n. 0

astenuti n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel)

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a. aliquota ordinaria IMU del 6 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7), ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 7 del Regolamento IMU. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;

- c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- d. terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- e. aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 10 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nonché le aree fabbricabili;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

- ➤ Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
- «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
- Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti n. 10 votanti n. 7 astenuti n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel) Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

II Sindaco FIRMATO DIGITALMENTE CASTELLI MAURO GIUSEPPE Il Segretario Comunale FIRMATO DIGITALMENTE GAMBINO Dott.ssa Rosetta